

Di seguito la 41.1 riformulazione - Piramide ricercatori IRCCS IZS;

Dopo il comma 261, aggiungere i seguenti:

261-bis. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale, secondo i principi della Carta Europea del Ricercatore, e di consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, è istituito, presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, di seguito denominati «Istituti», fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.

261-ter. Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma è disciplinato, sulla base di quanto previsto nei commi successivi, nell'ambito del CCNL di lavoro del Comparto della Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del Comparto e valorizzando, con riferimento al personale della ricerca sanitaria, la specificità delle funzioni e delle attività svolte, con individuazione, con riferimento ai rapporti a tempo determinato di cui al comma 261-quater, di specifici criteri connessi anche ai titoli professionali, nonché alla qualità e ai risultati della ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica. In relazione a quanto previsto dal comma 261-bis, gli atti aziendali degli Istituti prevedono, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza nuovi e maggiori oneri, una specifica ed autonoma sezione per le funzioni di ricerca, facente capo, negli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico al Direttore Scientifico, e negli Istituti Zooprofilattici Sperimentali al Direttore Generale.

261-quater. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, entro il limite del 20 per cento per l'anno 2018 e 30 per cento a decorrere dall'anno 2019 delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto del CCNL di cui al comma 261-ter e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 261-quinquies. Il limite di cui al primo periodo è incrementato con le risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute pari a complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 70 milioni di euro per il 2020 e 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

261-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al comma 261-quater.

261-sexies. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento del personale di cui al comma 261-quater nonché procedere all'immissione in servizio dei vincitori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un

TB

ne 22 11/12/2017

p. 349

solo rinnovo per la durata massima di ulteriori cinque anni, previa valutazione ai sensi del successivo comma 261-septies. L'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria nell'ambito delle risorse di cui al citato comma 261-quater.

261-septies. Il personale assunto ai sensi del comma 261-sexies è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni, secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, l'esito negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, determina la risoluzione del contratto. Previo accordo tra gli Istituti, fermo restando il consenso dell'interessato, è ammessa la cessione del contratto a tempo determinato compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui al comma 261-quater.

261-octies. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica dedicata alle attività di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, ivi inclusi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina di cui al decreto interministeriale previsto al comma 261-septies.

261-novies. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato, per la durata del relativo progetto di ricerca, con i «Principal Investigator» vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali, europei e internazionali, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 261-quinquies. Il costo del contratto grava sui fondi del progetto finanziato con il bando pubblico e il contratto può essere prorogato per il completamento del primo quinquennio di cui al comma 5, subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie di cui al comma 261-quater.

261-decies. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziaria di cui al comma 261-quater per stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 261-sexies con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti con il decreto di cui al comma 261-septies.

261-undecies. Il personale a tempo determinato di cui ai commi 261-quater e 261-duodecies è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalità previste dall'articolo 35, commi 4, e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

261-duodecies. In sede di prima applicazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del contratto collettivo di cui al comma 261-ter, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di apposita procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 261-quater e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 261-septies.

L'EP 261-terdecies. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'assunzione del personale di cui al comma 261-duodecies, gli Istituti, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi, con le forme contrattuali, di lavoro in essere, del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 261-quater.

L'SEP 261-quaterdecies. I contratti a tempo determinato di cui ai commi da 261-bis a 261-quinquiesdecies sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed all'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della salute sono apportate le seguenti variazioni:

2018: - 19.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

Conseguentemente, dopo il comma 624 aggiungere il seguente:

"624-bis Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 30 milioni di euro nell'anno 2019, 50 milioni di euro nell'anno 2020 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021."